

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, TESTA ENRICO

Presentata il 29 dicembre 1989

Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — I presentatori di questa proposta di legge sostengono da molto tempo la civile battaglia delle associazioni ambientaliste per una severa regolamentazione, se non per l'abolizione della caccia. E continuano a ritenere auspicabile che i cittadini italiani abbiano finalmente la possibilità di esprimersi in materia, con l'effettuazione dei *referendum* abrogativi, richiesti per la terza volta in nove anni da 800.000 cittadini.

Ma poiché, proprio al fine di evitare lo svolgimento dei *referendum*, è iniziato alla Camera l'esame di numerose proposte di riforma della vigente legislazione sulla caccia, e poiché non poche di queste proposte appaiono ispirate a criteri eccessivamente permissivi (rendendo legittimo il sospetto che più che alla tutela del patrimonio naturale si intendano tutelare gli interessi dei cacciatori e dei fabbri-

canti di armi e munizioni), i presentatori di questa proposta di legge hanno visto con interesse l'iniziativa della Lega per l'ambiente di affidare ad un gruppo di esperti nelle discipline biologiche, zoologiche e della conservazione della fauna l'elaborazione di una proposta di rigorosa serietà scientifica e di ispirazione ambientalistica (o ambientalmente compatibile). Ed hanno accolto volentieri l'invito loro rivolto dalla stessa Lega per l'ambiente, con il sostegno del WWF e della LIPU, a presentare formalmente la proposta risultante da questo lavoro di elaborazione, così che non manchi agli onorevoli colleghi la possibilità di confrontarsi con una ipotesi precisa e rigorosa di disciplina dell'attività venatoria, intesa non ad abolirla del tutto, ma a renderla compatibile con obiettivi minimi di conservazione delle specie e di protezione della natura.

2. — Va dunque innanzitutto segnalato che al lavoro di elaborazione della proposta di legge (lavoro coordinato da Franco Travaglini e Beniamino Bonardi) hanno partecipato, con i presentatori della stessa, i seguenti scienziati ed esperti nelle discipline zoologiche, biologiche e della conservazione della natura: Marco Apollonio, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Baccio Baccetti, dell'Istituto di biologia generale dell'università di Siena; Nicola Baccetti, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Emilio Baldaccini, dell'Istituto di zoologia dell'università di Parma; Francesco Barbieri, del dipartimento di biologia animale dell'università di Pavia; Paolo Boldreghini, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Luigi Boitani, dell'Istituto di zoologia dell'università di Roma; Pier Andrea Brichetti, del museo di storia naturale di Brescia; Roberto Cocchi, ricercatore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Roberto Colombo, del dipartimento di biologia dell'università di Milano; Longino Contoli, del centro di genetica evoluzionistica del CNR; Paolo De Franceschi, del museo di storia naturale di Verona; Francesco Dessi Fulgheri, dell'Istituto di zoologia dell'università di Firenze; Mauro Fasola, del Dipartimento di biologia animale dell'università di Pavia; Stefano Focardi, ricercatore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Sergio Frugis, dell'Istituto di zoologia dell'università di Parma; Armando Giovannini, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Vittorio Guberti, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Giulio Lanza-vecchia, del dipartimento di biologia dell'università di Milano; Alberto Meriggi, del dipartimento di biologia animale dell'università di Pavia; Floriano Papi, del dipartimento di scienze del comportamento dell'università di Pisa; Leo Pardi, del dipartimento di biologia animale e genetica dell'università di Firenze; Fabio Perco, direttore dell'osservatorio faunistico di Udine; Franco Perco, direttore dell'osservatorio faunistico di Pordenone;

Bernardino Ragni, dell'Istituto di zoologia dell'università di Perugia; Ettore Randi, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Giovanni Scherini, dell'ECO-studio Lombardia di Sondrio; Silvio Spanò, dell'Istituto di zoologia dell'università di Genova; Fernando Spina, dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Paolo Tongiorgi, del dipartimento di biologia animale dell'università di Modena; Guido Tosi, del museo zoologico dell'università di Milano; Silvano Toso dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina; Augusto Vigna Taglianti, presidente della commissione fauna dell'Unione zoologica italiana. Essi hanno lavorato, come è ovvio, con piena libertà di valutazioni e di scelte, garantendo così al testo che ne è risultato caratteristiche di indiscutibile rigore scientifico e culturale.

3. — La proposta, subordinando la possibilità di esercitare la caccia all'effettuazione di censimenti della fauna disponibile, rende inevitabile, pur non prevedendola esplicitamente, una moratoria di qualche anno dell'attività venatoria. Viene, infatti, rovesciata la logica attuale che consente la caccia ovunque non sia espressamente vietata. Con questa legge, invece, la caccia è consentita solo nelle aree scelte e indicate dalle regioni, che non devono comunque superare il 65 per cento del territorio agro-forestale della regione stessa. Ogni cacciatore può svolgere la sua attività solo in una porzione determinata di territorio (unità territoriali di gestione venatoria) e non si può comunque superare la densità di un cacciatore ogni 50 ettari, in pianura e collina, o di un cacciatore ogni 100 ettari, nei territori montani.

In ogni caso, il permesso di caccia è subordinato al principio generale di conservazione e tutela della fauna selvatica. È prevedibile dunque che non tutti coloro che sono in possesso di licenza di caccia potrebbero continuare a svolgere tutti gli anni la loro attività. Viene così introdotto il criterio della concessione regionale di caccia attraverso una graduatoria e della rotazione annuale.

L'annata venatoria inizia il 1° ottobre per concludersi non oltre il 31 gennaio. Le giornate di caccia sono tre ogni settimana.

Viene consentito solo, oltre l'arco, l'uso del fucile a canna liscia o rigata, che può avere un serbatoio atto a contenere non più di due colpi. È vietato l'uso di qualunque altro mezzo di caccia e in particolare quello di lacci, vischio, trappole, reti, uccellande, ecc.

Sono cacciabili solo quelle specie di cui sia possibile conoscere, attraverso censimenti semestrali, la consistenza delle popolazioni, nonché le variazioni annuali. Per alcune specie minacciate o di particolare importanza negli equilibri ambientali, è comunque previsto il divieto di caccia. L'elenco delle specie cacciabili comprende 11 mammiferi e 11 uccelli ma l'effettiva possibilità di prelievo delle specie indicate come potenzialmente cacciabili, nonché la sua entità (il carniere) viene definita dalle regioni e dalle singole unità territoriali di gestione venatoria sulla base dei censimenti annuali.

4. — Nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e regioni, la proposta riconosce a queste ultime importanti funzioni, in specie per l'adozione e gestione delle misure amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della complessa politica regolativa configurata dall'intervento legislativo. Quanto alla ripartizione delle competenze legislative, la presente proposta si configura come proposta di legge quadro, così come richiesto dal disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

Si può obiettare che talune delle disposizioni proposte hanno più il carattere di norme di dettaglio che di principio. All'obiezione si può replicare osservando che la medesima critica potrebbe essere rivolta alla vigente legge di disciplina dell'attività venatoria, che pure ha resistito a censure di costituzionalità, almeno sotto il profilo accennato. Ciononostante, i presentatori si dichiarano fin d'ora disponibili ed interessati ad una eventuale riscrittura di alcune disposizioni della

proposta in termini di principio, fermi restandone i contenuti, e, con essi, la necessità di imporre ai legislatori regionali vincoli efficaci a tutela della fauna e dell'interesse generale alla protezione della natura e alla difesa dell'ambiente, interesse ritenuto costituzionalmente prevalente rispetto ad ogni altro dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

5. — Ad ulteriore illustrazione delle linee fondamentali della proposta, riportiamo di seguito il testo della nota illustrativa predisposta dal gruppo di lavoro che l'ha elaborata:

« Fin dalla sua entrata in vigore erano noti i limiti della legge n. 968 del 1977, limiti che sono stati sempre più evidenziati nel corso della sua applicazione. Due successivi tentativi di abrogare quella legge per mezzo di *referendum* popolari non hanno avuto esito perché la Corte costituzionale ha ritenuto, una volta che le firme necessarie erano state raccolte, che il *referendum* non si potesse svolgere. Nel frattempo la legge è rimasta immutata e non si è nemmeno recepita la direttiva CEE 409/79 sulla conservazione dell'avifauna.

Di fronte a questa situazione di stallo un gruppo di ricercatori e tecnici impegnati nella conservazione della fauna selvatica ha ritenuto opportuno approntare un progetto di legge di riforma, nel tentativo, almeno, di riaprire la discussione.

Una legge di riforma, naturalmente, non potrà che essere il risultato di mediazioni tra esigenze, punti di vista e forze diverse. È essenziale però che sia chiaro da dove si parte per realizzare le eventuali mediazioni. Per questo i promotori di questa riforma hanno preparato un testo basandosi su principi più volte indicati dal mondo scientifico come indispensabili ad una gestione dell'attività venatoria più razionale.

È su questa proposta dunque che ora occorre aprire il dibattito più ampio nel paese e nelle istituzioni, fermo restando che indicare i criteri tecnici per una caccia meno distruttiva non risponde di per

sé al quesito di fondo se la caccia sia un'attività necessaria e, in caso negativo, se sia lecita. Per rispondere a questo non bastano i criteri indicati ma bisogna introdurre nel dibattito anche considerazioni di ordine sociale, culturale e etico.

Perché si parla solo di caccia.

Questa proposta fa propria l'indicazione dell'Unione zoologica italiana che in un suo documento ha scritto che è "indispensabile giungere alla impostazione e approvazione di due provvedimenti di legge: uno in materia di conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico nazionale; e uno sulla gestione di tale patrimonio, e in particolare sul prelievo venatorio".

Purtroppo i tempi di elaborazione di una normativa che affronti il problema della conservazione della fauna nel suo insieme (quindi non solo uccelli e mammiferi come, di fatto, è ora) non sono certo brevi, né sono semplici da affrontare. Intanto la caccia dovrebbe continuare a svolgersi come ora? L'attività venatoria non è certo l'unico fattore negativo per la fauna selvatica, ma ha un suo peso specifico identificabile. Fermo restando dunque che è necessario por mano ad una politica di conservazione della fauna selvatica, sorretta da opportuni provvedimenti legislativi, è però urgente cambiare radicalmente il modo in cui si esercita la caccia.

Con il titolo "Norme transitorie per la disciplina della attività venatoria" i promotori di questa iniziativa hanno voluto sottolineare la natura di questa proposta, che risponde appunto alla necessità di un intervento urgente atto a modificare le modalità di svolgimento della caccia, nella consapevolezza che il procedimento giusto sarebbe legiferare prima in materia di conservazione della fauna e con l'intenzione dichiarata di impegnarsi subito anche in questa direzione.

Ma ecco una presentazione succinta degli elementi che caratterizzano la proposta.

Cos'è la caccia.

Ribadito che "la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale", la caccia viene definita come una attività il cui svolgimento presuppone una espressa deroga a questo principio generale e una concessione dello Stato ai cittadini che vogliono svolgerla. La possibilità di attuare tale deroga è però subordinata a precise condizioni al fine di garantire che l'attività venatoria non contrasti con la conservazione della fauna.

Gestione del territorio.

Oggi la caccia è consentita ovunque non sia espressamente vietata. Questa logica viene rovesciata, la caccia sarà consentita solo nelle aree che verranno scelte e indicate in ciascuna regione e che non dovranno superare il 65 per cento del territorio agro-forestale della regione stessa.

Legame cacciatore-territorio.

Ogni cacciatore potrà svolgere la sua attività solo in una porzione determinata di territorio. A tale scopo le regioni divideranno il territorio agro-forestale in unità territoriali di gestione venatoria (UTGV) di dimensioni non inferiori ai 2.000 ettari e non superiori ai 10.000 ettari.

Il numero dei cacciatori che potranno svolgere la loro attività in ciascuna UTGV sarà proporzionato alla dimensione del territorio e alla sua capacità faunistica potenziale. Non potrà comunque superare la densità di un cacciatore ogni 50 ettari nelle UTGV di pianura e collina e di un cacciatore ogni 100 ettari nelle UTGV in territorio montano.

La gestione delle UTGV è affidata a un direttore tecnico che risponde alla regione del suo operato, mentre il comitato

per la gestione sociale della caccia (formato da cacciatori, agricoltori, ambientalisti, ecc.) avrà una funzione consultiva e servirà ad organizzare la partecipazione delle varie componenti alla gestione della UTGV.

Fondi sottratti alla caccia e gestione privata di UTGV.

I proprietari di fondi agrari che cadono sotto la giurisdizione di una UTGV possono opporsi allo svolgimento della attività venatoria sui loro terreni a condizione di non esercitare essi stessi la caccia e inibendo l'accesso dei cacciatori con l'apposizione di cartelli a loro carico e esenti da tasse.

È prevista la possibilità che la regione conceda a uno o più proprietari associati la conduzione privata di una UTGV, a condizione che la sua gestione sia informata alle stesse regole che presiedono a quella delle altre UTGV. L'UTGV a gestione privata non potrà superare il 10 per cento del territorio regionale.

Specie cacciabili e criteri di prelievo.

La condizione necessaria per essere inserita nell'elenco delle specie cacciabili è che di quella specie sia possibile conoscere la consistenza delle popolazioni, nonché le variazioni annuali, attraverso appositi censimenti che si svolgeranno due volte l'anno. Per alcune specie, benché censibili, è previsto il divieto di caccia (specie minacciate, o di particolare importanza negli equilibri ambientali, o che non hanno interesse venatorio). L'elenco delle specie cacciabili comprende 11 mammiferi e 11 uccelli.

L'effettiva possibilità di prelievo delle specie indicate come potenzialmente cacciabili, nonché la sua entità (carniere) viene definita dalle regioni e dalle singole UTGV sulla base dei censimenti annuali.

Per le specie migratrici spetta al Ministero dell'ambiente, sulla base dei rapporti con i competenti organismi internazionali, assegnare a ciascuna regione le quote di prelievo.

Calendario venatorio e giornate di caccia.

L'annata venatoria inizia il 1° ottobre e finisce non oltre il 31 gennaio. Le giornate di caccia sono tre ogni settimana e in ciascuna regione saranno uguali per tutti al fine di ridurre il disturbo venatorio e di facilitare l'opera di sorveglianza.

Mezzi e modalità di caccia.

È consentito l'uso del fucile a canna liscia o rigata che può avere un serbatoio atto a contenere non più di due colpi. È consentito anche l'uso dell'arco.

È vietato l'uso di qualunque altro mezzo di caccia e in particolare quello di lacci, vischio, trappole, reti, uccellande, ecc. In quest'ultimo caso il divieto si estende anche alla detenzione.

La concessione di caccia "a punti".

Se l'esercizio della caccia deve essere subordinato al principio generale di conservazione e di tutela della fauna selvatica, ne consegue che il numero dei cacciatori che potranno esercitarla non può essere lasciato al caso. Per questo sono state previste densità di cacciatori proporzionali alla estensione delle UTGV e alla loro produttività naturale di selvaggina mentre sono espressamente vietati i ripopolamenti "pronta caccia". È prevedibile dunque che non tutti coloro che sono in possesso di licenza di caccia potranno continuare a svolgere tutti gli anni la loro attività. Viene così introdotto il criterio della concessione regionale a punti e della rotazione annuale. In ogni UTGV si istituisce una graduatoria alla cui formazione concorrono vari tipi di punteggio, in addizione e in sottrazione. Particolare peso nella attribuzione di punti avrà la partecipazione diretta del cacciatore alla gestione della UTGV. Otterranno la concessione regionale di caccia solo i primi aventi diritto della graduatoria, mentre gli altri resteranno nella graduatoria per l'anno successivo.

Vigilanza e sanzioni.

Nessuna riforma della caccia potrà funzionare senza rafforzare la vigilanza e modificare il sistema sanzionatorio.

Si prevede dunque di aumentare i poteri degli agenti venatori, per esempio istituendo la possibilità di effettuare perquisizioni alle auto, alle borse, ecc., dei cacciatori; di sequestrare, oltre che le armi e la selvaggina, anche la licenza e la concessione regionale di caccia, in caso di flagranza di certe infrazioni. Si prevede anche un numero minimo di agenti venatori: uno ogni 2.000 ettari di territorio agro-forestale.

Quanto alle sanzioni si accoglie l'indirizzo di alcune sentenze della magistratura secondo le quali alcune infrazioni alla legge configurano i reati di furto aggravato, o di danneggiamento aggravato, ai danni dello Stato. In questi casi si rinvia al codice penale e alle autorità giudiziarie competenti. Restano poi le sanzioni amministrative con un generale aumento dell'entità delle multe e con un uso più esteso della revoca e della sospensione della licenza di caccia.

Quale Ministero.

La conservazione della fauna selvatica non può che essere vista come un aspetto del problema più generale della conservazione dell'ambiente; è necessario dunque che ricada sotto la competenza del Ministero che più specificamente si occupa di questo. D'altra parte, poiché la caccia è uno dei modi possibili in cui si può decidere di usare e gestire la fauna selvatica, la proposta di legge di cui parliamo attribuisce al Ministero dell'ambiente anche le competenze in materia venatoria ».

6. — Onorevoli colleghi! — Nell'affidare alla vostra attenzione questa complessa e importante proposta, facciamo nostre le riflessioni conclusive con le quali il presidente nazionale della Lega per l'ambiente, Ermete Realacci, il segretario generale del WWF per l'Italia, Arturo Osio, e il segretario nazionale della LIPU, Fran-

cesco Mezzatesta, ne hanno annunciato la presentazione: « Ci auguriamo che la Corte costituzionale non vorrà nuovamente impedire lo svolgimento dei referendum con inaccettabili motivazioni. Tuttavia, poiché in Parlamento è iniziato, proprio al fine di evitare i referendum, l'esame di proposte di modifica dell'attuale legislazione sulla caccia, abbiamo voluto che sul tavolo della discussione ci fosse per la prima volta anche una legge di ispirazione ambientalista, scritta da esponenti del mondo scientifico ai quali non abbiamo, comunque, chiesto di fare proprie tutte le nostre tesi. Ora i parlamentari di tutti gli schieramenti sanno che sono gli stessi zoologi ad affermare la necessità di uno stretto legame cacciatore-territorio, cioè di un contingentamento dei cacciatori a seconda del tipo e dell'estensione del territorio e della fauna disponibile, e a giudicare l'effettuazione continua dei censimenti una premessa irrinunciabile all'esercizio della caccia e non un *optional*. Ora che il mondo scientifico, grazie all'iniziativa degli ambientalisti, si è pronunciato in modo chiarissimo, producendo questa complessa e organica proposta di legge, restiamo in attesa di vedere con quali argomenti si opporranno coloro che finora si sono mossi nell'interesse delle lobbies dei cacciatori e degli armieri, anziché nell'interesse della tutela degli animali e degli equilibri ambientali, come è ormai richiesto dalla grande maggioranza dei cittadini ».

SOMMARIO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Fauna selvatica.
2. Definizione dell'attività venatoria.
3. Esercizio della caccia.

CAPO II.

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI.

4. Territorio di caccia.
5. Unità territoriali di gestione venatoria.

6. Organismi di gestione - Il direttore tecnico.

7. Organismi di gestione - Il comitato per la gestione sociale della caccia.

8. Fondi agrari sottratti all'attività venatoria.

9. Unità territoriali di gestione venatoria a conduzione privata.

10. Funzioni amministrative.

11. Divieti.

CAPO III.

SPECIE CACCIABILI — PERIODI DI CACCIA — CONTROLLO DELLA FAUNA.

12. Specie cacciabili.

13. Censimenti.

14. Limiti di carniere.

15. Calendario di caccia - Giornata venatoria.

16. Calendario venatorio regionale.

17. Controllo della fauna selvatica.

18. Cattura e utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico.

19. Immissioni di fauna selvatica.

20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.

CAPO IV.

MEZZI E MODALITÀ DI CACCIA - DIVIETI.

21. Mezzi di caccia.

22. Forme di caccia.

23. Addestramento dei cani da caccia ed attività cinofile.

CAPO V.

LICENZA - ESAMI - CONCESSIONI.

24. Licenza di porto d'armi per uso di caccia.

25. Esame di abilitazione.

26. Concessione regionale di caccia.

27. Modalità di rilascio della concessione.

28. Tesserino venatorio regionale.

CAPO VI.

TASSE.

29. Tassa sulla licenza governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.

30. Destinazione della tassa statale.

31. Tasse regionali.

32. Oneri a carico delle regioni.

CAPO VII.

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI.

33. Vigilanza venatoria.

34. Compiti degli agenti venatori.

CAPO VIII.

SANZIONI.

35. Sanzioni penali.

36. Sanzioni amministrative.

37. Sospensione e revoca della licenza di caccia.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.

38. Compiti del Ministero dell'ambiente in materia di caccia.

39. Comitato tecnico venatorio nazionale.

40. Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica.

41. Compiti delle regioni in materia di caccia.

42. Decorrenza dell'applicazione della legge.

43. Prova integrativa ai fini del rilascio della concessione regionale di caccia.

44. Norme finali.

ALLEGATI.

1. Elenco delle specie particolarmente protette.

2. Modello di tesserino venatorio.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

(Fauna selvatica).

1. La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

2. Lo Stato attraverso i suoi organi centrali e periferici predispone piani di conservazione della fauna selvatica e norme per la sua protezione e gestione.

3. La presente legge regola il prelievo venatorio attuabile sulle popolazioni di mammiferi e uccelli che fanno parte della fauna selvatica italiana.

ART. 2.

(Definizione dell'attività venatoria).

1. L'attività venatoria si configura come una deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1. Pertanto l'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica.

2. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato, attraverso le regioni, rilascia ai cittadini che la richiedono e che possiedono i requisiti previsti dalla legge.

3. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento di selvaggina, cioè delle specie indicate all'articolo 12, mediante impiego dei mezzi di cui all'articolo 21.

4. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitu-

dine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla.

5. Ogni altro modo di abbattimento e ogni forma di cattura sono vietati, salvo che non avvengano per caso fortuito o per forza maggiore.

6. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

ART. 3.

(Esercizio della caccia).

1. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di 500 milioni di lire per ogni sinistro, con il limite minimo di 100 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 20 milioni per danno ad animali o cose. Detti importi vengono adeguati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'ambiente.

2. In caso di incidente a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

3. La licenza di caccia è valida su tutto il territorio nazionale ma autorizza l'esercizio venatorio solo nelle unità territoriali di gestione venatoria cui il cacciatore è assegnato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per l'esercizio venatorio è altresì necessario essere muniti della concessione rilasciata dalla regione e del relativo tesserino venatorio, predisposto su un modello nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27.

CAPO II.

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI.

ART. 4.

(Territorio di caccia).

1. L'attività venatoria è consentita in ciascuna regione solo nelle aree a ciò spe-

cificamente destinate e che non possono superare il 65 per cento del territorio agro-forestale della regione.

2. Fanno parte del territorio ove non è consentita la caccia i parchi nazionali, le riserve naturali e ogni altro istituto per il quale le norme istitutive non prevedano tale attività.

ART. 5.

(Unità territoriali di gestione venatoria).

1. Il territorio agro-forestale in cui è consentita la caccia è organizzato in unità territoriali di gestione venatoria (UTGV).

2. La localizzazione, la dimensione e i confini delle UTGV vanno definiti all'interno del piano venatorio regionale previsto dall'articolo 41, sulla base di considerazioni sia tecniche che amministrative. La loro dimensione non potrà comunque essere superiore ai 10.000 ettari e dovrà preferibilmente corrispondere al territorio di uno o più comuni.

3. Per ciascuna UTGV il piano venatorio regionale prevede l'accertamento della capacità portante per le specie oggetto di caccia, cioè delle popolazioni che si stima possano vivere in quella porzione di territorio se gestito con criteri di conservazione ottimali. Le regioni prevedono inoltre l'effettuazione di censimenti per accertare la consistenza numerica raggiunta dalle popolazioni locali di ciascuna specie.

4. I cacciatori in possesso di concessione regionale di caccia vengono assegnati dalla regione alle UTGV con criterio di proporzionalità fra il numero dei cacciatori assegnatari, la superficie del territorio e la sua capacità faunistica potenziale. In ogni caso il numero dei cacciatori non può essere superiore a uno ogni 50 ettari nelle UTGV di pianura e collina e a uno ogni 100 ettari nelle UTGV che insistono su territorio montano.

5. Di norma ciascun cacciatore esercita l'attività venatoria solo nella UTGV cui è stato assegnato. Può esercitarla in

altra UTGV, anche di altra regione, solo a condizione che un cacciatore appartenente a quella unità ceda una parte del proprio carniere annuale, lo accompagni e si renda garante del suo operato. Tale cessione non può comunque superare la misura del 20 per cento del carniere personale.

ART. 6.

(Organismi di gestione - Il direttore tecnico).

1. Le regioni designano un direttore tecnico per ogni singola UTGV o per più UTGV consociate per una superficie di territorio non superiore a 10.000 ettari.

2. I direttori tecnici vengono assunti tramite concorsi pubblici secondo norme stabilite dalla legge regionale.

3. Requisiti indispensabili per l'accesso ai concorsi di cui al comma 2 sono:

a) il possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: scienze naturali, scienze biologiche, scienze agrarie, scienze forestali, medicina veterinaria;

b) il possesso di diploma di partecipazione con profitto ad un corso di specializzazione in conservazione della fauna riconosciuto dal Ministero dell'ambiente.

4. Il direttore tecnico esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce, in accordo con i competenti organi regionali e provinciali e sentito il comitato per la gestione sociale della caccia (CGSC), il piano quinquennale di gestione della UTGV;

b) organizza la raccolta e la elaborazione dei dati per la stesura del catasto ambientale dell'UTGV e provvede agli eventuali aggiornamenti;

c) redige una mappa della UTGV, da aggiornarsi ogni anno, in cui devono essere indicate chiaramente le zone gravate da particolari vincoli e divieti;

d) organizza i censimenti della fauna selvatica che vive nella UTGV;

e) organizza l'esame dei capi abbattuti;

f) organizza le attività di miglioramento ambientale tese all'aumento della produzione naturale di fauna selvatica;

g) gestisce le risorse economiche destinate a incentivare i proprietari e i conduttori di fondi, singoli o associati, che si impegnino direttamente nelle attività di cui alla lettera f);

h) programma e organizza le eventuali immissioni di fauna selvatica;

i) stabilisce le aree ed i periodi in cui è possibile svolgere attività di addestramento cani;

l) stabilisce il carnere annuale per le diverse specie oggetto di prelievo venatorio e organizza, sentito il comitato per la gestione sociale della caccia, eventuali turni di caccia;

m) collabora con l'amministrazione provinciale per l'organizzazione dell'attività di vigilanza;

n) redige annualmente un piano di gestione ed uno consuntivo che devono essere inviati ai competenti organismi regionali e provinciali per la loro approvazione;

o) organizza la partecipazione dei cacciatori alla gestione della UTGV, registrando le giornate di lavoro erogate ai fini della graduatoria di cui all'articolo 27;

p) indice almeno due volte l'anno una riunione del comitato per la gestione sociale della caccia per acquisire informazioni e pareri circa la gestione della UTGV;

q) segnala agli organi competenti i danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle colture agricole e ad altre attività economiche perché possano valutarli, procedere agli eventuali indennizzi, approntare i provvedimenti tesi alla eventuale riduzione o eliminazione delle cause di tali danni;

r) amministra i fondi che la regione destina alla gestione della UTGV.

ART. 7.

(Organismi di gestione - Il comitato per la gestione sociale della caccia).

1. Per ogni UTGV viene costituito, secondo le modalità previste dalla legge regionale, un comitato per la gestione sociale della caccia (CGSC).

2. Fanno parte del comitato i rappresentanti: dei cacciatori iscritti a quella UTGV, dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi nella UTGV, dei comuni e delle province sul cui territorio insiste la UTGV, delle associazioni di categoria degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste ed un revisore dei conti di nomina regionale.

3. Il comitato per la gestione sociale della caccia assolve i seguenti compiti:

a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale, preventivo e consuntivo;

b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi regionali e provinciali che devono approvarli. Qualora tali pareri non vengano accolti essi devono comunque essere inoltrati, a cura del direttore tecnico, alle amministrazioni provinciali e regionali competenti;

c) su proposta del direttore tecnico delibera le spese per la gestione della UTGV utilizzando i fondi regionali a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;

d) prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna selvatica;

e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di censimento della fauna selvatica, di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;

f) collabora con gli addetti alla vigilanza per la individuazione e segnalazione delle violazioni della presente legge;

g) ha facoltà di rivolgersi ai competenti organi provinciali e regionali in merito ad ogni aspetto della conduzione della UTGV.

ART. 8.

(Fondi agrari sottratti all'attività venatoria).

1. La regione, elaborata la suddivisione del territorio agro-forestale destinato alla caccia in UTGV, ne dà comunicazione ai proprietari e ai conduttori dei fondi interessati. I proprietari possono, entro 60 giorni, dichiarare la loro opposizione, in carta semplice e senza oneri fiscali, alla inclusione del loro fondo nella UTGV purché la parte sottratta all'attività venatoria, risultante anche dall'accorpamento di proprietà contigue, abbia una superficie minima stabilita dalla legge regionale, unitamente alle modalità di accorpamento.

2. Il proprietario che ha presentato opposizione ha facoltà di inibire ai cacciatori l'accesso al fondo mediante l'apposizione di cartelli che indichino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area di divieto.

3. Nei fondi sottratti alla gestione delle UTGV è vietato a chiunque, compresi i proprietari e i conduttori, esercitare l'attività venatoria fino a quando i proprietari rinuncino al divieto notificandolo ai competenti organi provinciali e regionali.

4. Le tabellazioni che indicano il divieto di caccia sono a carico dei proprietari del fondo ed esenti da tasse.

5. Sui fondi indicati dal presente articolo è possibile, su richiesta dei proprietari e conduttori interessati, effettuare interventi per il controllo della fauna selvatica al fine di proteggere le colture, secondo le modalità previste dall'articolo 17 e secondo le norme regionali.

ART. 9.

(Unità territoriali di gestione venatoria a conduzione privata).

1. Le regioni possono, mediante apposito regolamento e con il consenso dei proprietari dei fondi interessati, concedere a privati la conduzione di UTGV, fermi restando i criteri e le norme di definizione e gestione previsti dalla presente legge ed in particolare quanto previsto dall'articolo 19.

2. La conduzione delle UTGV a gestione privata deve essere affidata a un direttore tecnico che risponda agli stessi requisiti di quello delle UTGV a gestione pubblica; il concessionario provvede inoltre, tramite personale appositamente assunto, ad assicurare il servizio di vigilanza.

3. Le funzioni del direttore tecnico sono quelle previste dall'articolo 6, con l'esclusione delle parti che riguardano il comitato per la gestione sociale della caccia.

4. L'estensione delle UTGV a gestione privata non può comunque superare il 10 per cento del territorio regionale in cui è consentita la caccia.

5. Tutti gli oneri per la gestione di UTGV a conduzione privata sono a carico del concessionario che non usufruisce di alcun finanziamento pubblico né di altre forme di incentivo o di risarcimento dei danni previsti dalla presente legge.

ART. 10.

(Funzioni amministrative).

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 41.

2. Le regioni e le province devono dotarsi di appositi uffici tecnici con personale specializzato al fine di assolvere ai compiti previsti dalla presente legge.

3. Le regioni e le province si avvalgono nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica di cui all'articolo 40, della partecipazione e della collaborazione degli istituti universitari competenti in materia, delle associazioni venatorie, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche, delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

ART. 11.

(Divieti).

1. Anche all'interno delle UTGV è vietato a chiunque l'esercizio venatorio:

a) nei territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate;

b) nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni ad attività sportive;

c) ove vi siano opere di difesa dello stato e ove il divieto sia chiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali o interpoderali;

e) in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli di pesca, quando il possessore ne evidenzi i confini con tabelle, esenti da tasse;

f) in mare e lungo la linea di costa per una fascia larga cento metri.

2. È inoltre vietato, anche all'interno delle UTGV:

a) sparare, da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali e interpoderali; da funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi dell'articolo 8 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

b) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

c) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

3. Le competenti autorità regionali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

CAPO III.

SPECIE CACCIABILI - PERIODI DI CACCIA -
CONTROLLO DELLA FAUNA.

ART. 12.

(Specie cacciabili).

1. È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o

commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana stanziale e migratrice con le eccezioni precisate nei successivi commi.

2. Ai cittadini che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e che sono iscritti a una UTGV è consentito l'abbattimento delle specie indicate come potenzialmente cacciabili dalla presente legge.

3. Si intendono come specie potenzialmente cacciabili quelle di cui si conosca la consistenza delle popolazioni, nonché le loro variazioni annuali mediante censimenti appositamente effettuati.

4. Non sono comunque cacciabili tutte le specie protette da altre norme nazionali o internazionali recepite dallo Stato italiano; tutte le specie il cui *status* a livello nazionale venga considerato precario; tutte le specie che non rivestono interesse venatorio; tutte le specie che sono già seriamente limitate dal prelievo effettuato sulle loro prede naturali; tutte le specie che meritano completa protezione per la loro funzione di agenti della selezione qualitativa nell'ambito delle popolazioni predate.

5. Sono da considerarsi particolarmente protette le specie elencate nell'allegato 1 alla presente legge, che potrà essere aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente.

6. Posti i principi di cui al presente articolo, sono considerate potenzialmente cacciabili, con le modalità, i limiti e nei periodi espressamente indicati nella presente legge, le seguenti specie:

UCCELLI SPECIE	PERIODO DI CACCIA
Pernice bianca (<i>Lagopus mutus</i>)	1° ottobre- 1° novembre
Francolino di monte (<i>Bonasia bonasia</i>)	1° ottobre- 1° novembre
Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>)	1° ottobre- 1° novembre

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

UCCELLI SPECIE	PERIODO DI CACCIA
Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>)	1° ottobre- 1° novembre
Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>)	1° ottobre- 30 novembre
Pernice sarda (<i>Alectoris barbara</i>)	1° ottobre- 30 novembre
Starna (<i>Perdix perdix</i>)	1° ottobre- 30 novembre
Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	1° ottobre- 30 novembre
Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Canapiglia (<i>Anas strepera</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Alzavola (<i>Anas crecca</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Fischione (<i>Anas penelope</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Mestolone (<i>Anas clypeata</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Codone (<i>Anas acuta</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Moriglione (<i>Aythya ferina</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Moretta (<i>Aythya fuligula</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Folaga (<i>Fulica atra</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	1° ottobre- 31 dicembre
Colombaccio (<i>Columba palumbus</i>)	1° ottobre- 31 gennaio

MAMMIFERI SPECIE	PERIODO DI CACCIA
Lepre variabile (<i>Lepus timidus</i>)	1° ottobre- 1° novembre
Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	1° ottobre- 15 novembre
Lepre sarda (<i>Lepus capensis</i>)	1° ottobre- 15 novembre
Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	1° ottobre- 30 novembre

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MAMMIFERI SPECIE	PERIODO DI CACCIA
Marmotta (<i>Marmota marmota</i>)	1° settembre- 15 ottobre
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	1° ottobre- 31 gennaio
Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>):	
caccia di selezione	1° settembre- 15 dicembre
caccia in battuta o braccata	1° ottobre- 30 novembre
Capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>):	
maschi	15 maggio- 30 ottobre
femmine e giovani	1° ottobre- 15 gennaio
Cervo (<i>Cervus elaphus</i>):	
maschi	1° settembre- 15 gennaio
femmine e giovani	1° ottobre- 15 gennaio
Daino (<i>Cervus dama</i>):	
maschi	1° settembre- 15 gennaio
femmine e giovani	1° ottobre- 15 gennaio
Camoscio alpino (<i>Rupicapra rupicapra</i>)	1° settembre- 15 dicembre
Stambecco (<i>Capra ibex</i>)	1° settembre- 15 dicembre
Muflone (<i>Ovis musimon</i>)	1° settembre- 15 dicembre

7. L'effettiva possibilità di prelievo venatorio delle specie indicate come potenzialmente cacciabili, nonché la sua entità, viene definita dalle regioni e da ogni singola UTGV sulla base dei censimenti annuali previsti dall'articolo 13.

8. Il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica di cui all'articolo 40, e il Comitato tecnico venatorio nazionale, può disporre, con apposito decreto, variazioni dell'elenco delle specie potenzialmente cacciabili e del calendario venatorio nel pieno rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

ART. 13.

(Censimenti).

1. Si intende per censimento l'insieme delle operazioni che consentono di conoscere la consistenza numerica, e qualora possibile la struttura, della popolazione di ciascuna specie potenzialmente cacciabile all'interno di ciascuna UTGV.

2. In ogni UTGV di norma devono essere effettuati due censimenti ogni anno: uno prima della stagione riproduttiva, l'altro prima dell'apertura della caccia.

3. I metodi e le tecniche di effettuazione dei censimenti sono indicati dal Ministero dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica.

4. I risultati dei censimenti sono pubblici e devono essere inviati agli organismi provinciali competenti.

5. La mancata effettuazione dei censimenti o la mancata trasmissione agli organi di cui al presente articolo comporta la sospensione della caccia nella UTGV inadempiente per tutta la stagione venatoria successiva.

ART. 14.

(Limiti di cerniere).

1. Entro il mese di luglio di ogni anno il Ministero dell'ambiente, in base a coordinamenti internazionali e sentito l'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica stabilisce per ciascuna regione i limiti massimi di abbattimento di ciascuna specie dell'avifauna migratrice compresa nell'elenco di cui all'articolo 12.

2. Entro il 15 agosto di ogni anno le regioni, pubblicando il calendario venatorio di cui all'articolo 16, indicano quali fra le specie potenzialmente cacciabili previste dall'articolo 12 sono effettivamente cacciabili nel corso di ciascuna stagione venatoria nell'ambito della regione di competenza.

3. Per ciascuna specie che abbia raggiunto densità prossime alla capacità portante dell'ambiente, il prelievo non può comunque superare, di norma, la misura dell'incremento annuo della sua popolazione locale, deducibile dal confronto dei dati relativi ai censimenti di anni successivi tenuto conto degli eventuali nuovi elementi che abbiano potuto influenzare le popolazioni (epidemie, fattori climatici, catastrofi ecc.).

4. Sentito il comitato per la gestione sociale della caccia, il direttore di ciascuna UTGV stabilisce il calendario venatorio interno, il carniere individuale dei cacciatori iscritti e gli eventuali turni di caccia.

ART. 15.

(Calendario di caccia, giornata venatoria).

1. L'annata venatoria inizia il 1° ottobre di ogni anno e termina non oltre il 31 gennaio successivo, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

2. Per le singole specie i periodi di caccia sono quelli indicati all'articolo 12.

3. Le giornate venatorie sono tre ogni settimana, di cui due in giorni feriali e l'altro il sabato o la domenica, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati che, nel periodo consentito, può svolgersi tutti i giorni.

4. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a due ore prima del tramonto.

ART. 16.

(Calendario venatorio regionale).

1. Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 agosto, il calendario e il regolamento della successiva annata venatoria, che deve contenere tra l'altro:

a) l'elenco delle specie cacciabili secondo quanto previsto dall'articolo 12, con eventuali riduzioni nell'elenco delle

specie cacciabili e nei periodi di caccia in relazione alla propria specifica situazione faunistica;

b) i limiti di carniere delle specie migratorie e l'assegnazione delle quote alle singole UTGV;

c) le tre giornate di caccia settimanali scelte per quell'anno e che sono uguali per tutti i cacciatori della regione;

d) l'ora legale d'inizio e di termine della caccia per ogni settimana della stagione venatoria.

2. I calendari e i regolamenti emanati dalle regioni non possono comunque contenere norme meno restrittive di quelle contenute nella presente legge.

3. Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti, su tutto o parte del territorio regionale per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità. Il divieto o la riduzione possono riguardare anche singole specie o popolazioni locali di una o più specie.

ART. 17.

(Controllo della fauna selvatica).

1. Le regioni, anche nel territorio destinato alla caccia, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica che, oggetto o meno di prelievo, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni gravi alle colture agricole, alle attività zootecniche, al patrimonio faunistico, alla piscicoltura; mettano a repentaglio la sicurezza del traffico aereo o creino il fondato pericolo di diffusione di malattie infettive o parassitarie.

2. Gli interventi miranti al controllo della fauna selvatica vengono effettuati anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge ma con l'uso esclusivo di metodi selettivi. Tali interventi non sono in nessun modo assimilabili all'esercizio della attività venatoria.

3. I metodi con cui sono effettuati gli interventi di controllo e la loro entità devono essere decisi dalle regioni, sentito l'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica. In ogni caso devono essere messi in atto esclusivamente da parte di personale di vigilanza o di tecnici dipendenti dall'ente pubblico.

4. Le norme del presente articolo si applicano anche alle UTGV a gestione privata e ai fondi sottratti all'attività venatoria previsti dagli articoli 8 e 9.

ART. 18.

(Cattura e utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico).

1. È vietato a chiunque catturare o detenere esemplari di fauna selvatica.

2. La cattura e la detenzione di esemplari di fauna selvatica può essere consentita, in deroga al comma 1, esclusivamente a scopo scientifico e previa autorizzazione della regione, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica, in particolare a musei e collezioni pubbliche.

3. L'autorizzazione della regione deve precisare il luogo, il tempo e il numero degli animali di cui è prevista la cattura. Tale numero deve essere limitato al minimo indispensabile in tutti i casi che non prevedono il rilascio immediato degli animali.

4. Le catture possono essere effettuate solo dal personale specializzato dei competenti istituti di università, enti di ricerca riconosciuti e musei di storia naturale.

5. L'attività di inanellamento degli uccelli è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica, che funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (Euring).

6. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalla competente amministrazione regionale,

subordinata al parere favorevole dell'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica.

7. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica, o al comune in cui è avvenuto il fatto, che provvede ad informare il predetto istituto.

ART. 19.

(Immissioni di fauna selvatica).

1. Entro i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito alle UTGV di procedere ad immissioni locali di esemplari di specie selvatiche autoctone al fine di raggiungere densità prossime alla capacità portante del territorio.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1 le eventuali immissioni sono subordinate al parere vincolante dell'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica.

3. Qualsiasi attività venatoria rivolta alle specie immesse è vietata per le due stagioni venatorie successive alla immissione.

4. È vietata ogni altra forma di ripopolamento.

ART. 20.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero).

1. L'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di immissione sul territorio, di norma è vietata.

2. Il Ministero dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica, può concedere deroghe al divieto per motivate esigenze connesse alla conservazione della fauna selvatica.

CAPO IV.

MEZZI E MODALITÀ DI CACCIA — DIVIETI.

ART. 21.

(Mezzi di caccia).

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia a due colpi, a ripetizione e semiautomatico di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due a canna liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

3. Le armi a ripetizione o semiautomatiche e a canne lisce devono avere serbatoio caricatore atto a contenere non più di una cartuccia.

4. È vietato l'uso di munizioni con pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici.

5. L'esercizio venatorio è altresì consentito con l'arco.

6. È vietato il ricorso a qualsiasi altro mezzo o impianto o metodo di uccisione o di cattura, ed in particolare è vietato usare:

- a) armi ad aria compressa;
- b) lacci, vischio e simili sostanze adesive, reti, trappole, tagliole, uccellande;
- c) munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
- d) armi a canna liscia nella caccia agli ungulati fatta eccezione per il cinghiale;
- e) esche, bocconi avvelenati e sostanze tossiche altrimenti somministrate,

armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, esplosivi;

f) richiami accustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

g) sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore di immagine o di amplificatore elettronico di immagine per tiro notturno;

h) come richiami vivi, animali di qualunque specie fatta eccezione per i derivati domestici del germano reale (*Anas platyrhynchos*) e del piccione selvatico (*Columba livia*);

i) cacciare a rastrello in più di tre persone;

l) utilizzare a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

m) cacciare sparando da veicoli a motore inclusi natanti o aeromobili, fermi o in movimento.

7. I divieti previsti dal comma 6, lettere a), b), e), f), g), h) si estendono anche alla detenzione e al trasporto, qualora la constatazione della infrazione avvenga in località e in condizioni tali da poterne ipotizzare l'uso a scopo venatorio.

8. Il titolare della concessione di caccia, durante l'esercizio venatorio, è autorizzato a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane.

ART. 22.

(Forme di caccia).

1. La caccia è consentita in forma vagante, oppure da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le regioni regolamentano il numero, le modalità di costruzione e di uso degli appostamenti fissi e temporanei.

3. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile o temporanea del terreno e dell'ambiente circostante sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

4. Nel caso di appostamenti fissi che insistano su specchi d'acqua artificiali creati o gestiti a scopo venatorio, la relativa concessione è subordinata al mantenimento del sito anche al di fuori della stagione venatoria in maniera che esso risulti utilizzabile dall'avifauna acquatica come luogo di sosta, di alimentazione e di riproduzione.

5. La caccia agli ungulati è permessa solo in forma selettiva e con l'uso di armi a canna rigata provviste di cannocchiale di mira. Esclusivamente nel caso del cinghiale le regioni possono, in relazione a particolari situazioni locali, permettere la caccia a tale specie con l'uso di armi a canna liscia e di cani da seguito.

ART. 23.

(Addestramento dei cani da caccia ed attività cinofile).

1. Le regioni, tramite apposito regolamento, definiscono i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia, nonché quelli per la conduzione delle attività cinofile.

2. L'addestramento dei cani e le attività cinofile possono essere svolte nel territorio di ciascuna UTGV secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera i).

CAPO V.

LICENZA — ESAMI — CONCESSIONI.

ART. 24.

(Licenza di porto d'armi per uso di caccia).

1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle

leggi di pubblica sicurezza. Ha validità di sei anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare corredata dal certificato medico di idoneità, rilasciato in data non anteriore di più di due mesi alla richiesta stessa.

2. La licenza viene rilasciata per la prima volta a chi è in possesso del certificato di abilitazione conseguito con esame.

3. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio viene sostenuto davanti a una commissione, nominata da ciascuna regione, composta da esperti scelti fra docenti e ricercatori delle università e di enti di ricerca riconosciuti, nonché tra i conservatori dei musei civici di storia naturale e da un perito balistico nominato dal tribunale, insediata nel capoluogo della provincia di residenza del richiedente.

4. La commissione è formata da cinque commissari; l'esame è valido se viene sostenuto alla presenza della commissione al completo.

5. L'incarico di commissario ha la durata di cinque anni e può venir rinnovato.

ART. 25.

(Esame di abilitazione).

1. L'esame di abilitazione si svolge sulla base del programma e con le modalità indicate dal Ministero dell'ambiente con apposita circolare.

2. L'esame dovrà verificare la preparazione del candidato su:

a) principi generali di ecologia e di conservazione della fauna selvatica;

b) anatomofisiologia ed etologia dei vertebrati terrestri italiani con particolare riferimento alle specie oggetto di caccia;

c) riconoscimento della selvaggina;

d) legislazione venatoria;

e) armi da fuoco e munizioni;

f) prove pratiche di tiro con armi a canna liscia e a canna rigata.

3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della licenza il cacciatore può praticare la caccia solo se accompagnato da altro cacciatore, che abbia praticato le ultime tre stagioni di caccia senza commettere alcuna infrazione.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia abilita al porto delle armi da caccia unicamente nei periodi per i quali è espressamente consentito il loro uso dalla presente legge. Al di fuori di detti periodi l'eventuale porto dell'arma viene disciplinata ai sensi della normativa ordinaria in tema di armi.

ART. 26.

(Concessione regionale di caccia).

1. L'esercizio della caccia è consentito ai cittadini italiani, o agli stranieri residenti in Italia, che siano in possesso di concessione rilasciata dalla regione di residenza.

2. La concessione è valida per una stagione di caccia.

3. La regione rilascia la concessione di caccia entro i propri confini al cittadino che sia in possesso:

a) dei requisiti previsti dall'articolo 3;

b) delle ricevute di versamento delle tasse nazionali e regionali.

4. Il numero delle concessioni rilasciate da ciascuna regione non può comunque eccedere ogni anno quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

ART. 27.

(Modalità di rilascio della concessione).

1. Al momento della domanda di concessione regionale di caccia, ciascun cacciatore viene iscritto nella graduatoria di una UTGV.

2. Alla formazione della graduatoria di ciascuna UTGV concorrono punteggi positivi relativi a:

a) risultato conseguito all'esame di abilitazione per la concessione di licenza di caccia;

b) residenza, o proprietà di un fondo, all'interno della UTGV;

c) giornate di lavoro erogate per la gestione della UTGV.

3. Alla formazione della graduatoria di ciascuna UTGV concorrono altresì punteggi negativi relativi a:

a) esercizio della caccia nella stagione venatoria precedente;

b) infrazioni commesse nella stagione venatoria precedente.

4. Le regioni stabiliscono con proprio regolamento i criteri di assegnazione dei punti che determineranno la formazione della graduatoria.

5. Se le domande di iscrizione superano il numero massimo stabilito dall'articolo 5, comma 4, la regione rilascia la concessione solo ai primi aventi diritto nella graduatoria.

6. Se le domande di iscrizione ad una UTGV sono in numero inferiore a quello stabilito, la regione può rilasciare la concessione ai primi non ammessi nelle graduatorie delle UTGV confinanti.

7. Le regioni possono stabilire altre condizioni per il rilascio della concessione di caccia, oltre quelle previste dal presente articolo.

ART. 28.

(Tesserino venatorio regionale).

1. L'avvenuta concessione di cacciare è documentata da un tesserino predisposto su un modello unificato indicato dal Ministero dell'ambiente.

2. In esso sono indicati:

- a) a cura della regione:
 - 1) generalità del cacciatore;
 - 2) regione e provincia di residenza;
 - 3) UTGV cui è stato assegnato;
 - 4) calendario di caccia regionale, giornate di caccia e orari di caccia;
- b) a cura del direttore della UTGV:
 - 1) carriera individuale per ciascuna specie stanziale e migratrice;
 - 2) eventuali limiti particolari;
- c) a cura del cacciatore:
 - 1) mezzi e modalità di caccia prescelti;
 - 2) registrazione degli animali abbattuti;
- d) a cura degli agenti di vigilanza:
 - 1) controlli effettuati;
 - 2) infrazioni contestate.

CAPO VI.

TASSE.

ART. 29.

(Tassa sulla licenza governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia).

1. Il rilascio della licenza di caccia e il rinnovo ogni sei anni sono subordinati alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di una tassa statale di lire 60.000.

2. La validità annuale della licenza è comprovata dal pagamento di una tassa annuale di lire 25.000.

ART. 30.

(Destinazione della tassa statale).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è pari al 70 per cento del gettito delle tasse di cui all'arti-

colo 29, che viene assegnato al Ministero dell'ambiente per i compiti di istituto relativi alla conservazione della fauna selvatica.

ART. 31.

(Tasse regionali).

1. Le regioni impongono a chi domanda di sostenere l'esame di abilitazione per ottenere la licenza di porto d'armi per uso di caccia una tassa che copra almeno il 50 per cento del costo medio dell'esame.

2. Le regioni istituiscono una tassa di concessione regionale di caccia, uguale per tutti i cacciatori residenti nel territorio di ciascuna regione, pari almeno al 50 per cento del costo unitario, per cacciatore, delle attività tecniche, amministrative e di vigilanza inerenti l'attuazione della presente legge, cui si aggiunge il 50 per cento delle spese relative agli interventi tesi ad aumentare la produttività naturale di fauna selvatica e il 50 per cento delle spese di indennizzo per i danni alle colture, o ad altre attività produttive, dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria.

3. I calcoli vengono eseguiti presuntivamente sulla base dei consuntivi dell'annata precedente. I servizi tecnico-scientifici del Ministero dell'ambiente danno la propria consulenza, se richiesta, per l'effettuazione dei calcoli.

4. Nei primi anni dalla entrata in vigore della presente legge i calcoli saranno presuntivi.

5. Gli appostamenti fissi sono soggetti a tassa regionale.

6. Le UTGV a conduzione privata sono tenute al pagamento di una tassa regionale annuale a titolo di concorso alle spese amministrative e di controllo.

ART. 32.

(Oneri a carico delle regioni).

1. I proventi delle tasse regionali di cui all'articolo 31 concorrono a coprire

la voce di spesa del bilancio regionale relativo alla gestione del territorio agro-forestale in cui è consentita la caccia.

2. Rientrano nella voce di spesa di cui al comma 1:

a) i costi degli uffici tecnico-amministrativi preposti alla gestione della attività venatoria;

b) la retribuzione dei direttori tecnici delle UTGV;

c) i finanziamenti annuali assegnati a ciascuna UTGV, in proporzione alla loro dimensione, per l'attuazione dei compiti ad esse assegnati;

d) la costituzione di un fondo per far fronte ai danni arrecati alle attività agricole e ad altre attività produttive dalla fauna selvatica e dalle attività venatorie;

e) l'organizzazione degli esami per la abilitazione all'esercizio venatorio;

f) tutte le spese sostenute dagli enti delegati per l'adempimento delle deleghe in materia venatoria.

CAPO VII.

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI.

ART. 33.

(Vigilanza venatoria).

1. La vigilanza sulla applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. Tali agenti devono essere in numero non inferiore a uno ogni 2.000 ettari di territorio agro-forestale.

3. La vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle

guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

4. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. Agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito della provincia in cui esercitano le loro funzioni.

6. Gli agenti venatori svolgono le loro funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

ART. 34.

(Compiti degli agenti venatori).

1. Gli agenti di vigilanza collaborano con i direttori tecnici delle UTGV nella programmazione ed esecuzione delle attività di gestione e controllo della fauna selvatica.

2. Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi, del tesserino venatorio regionale, della cacciagione, a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi di caccia, in esercizio o attitudine di caccia. Possono inoltre, a questo fine, perquisire i veicoli, le borse da caccia, i sacchi da montagna e altri contenitori.

3. In caso di contestazione in flagranza di reato delle infrazioni di cui all'articolo 35 gli agenti procedono al sequestro della licenza di porto d'armi per uso di caccia e del tesserino venatorio regionale, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni. In questi casi gli agenti procedono anche al sequestro della selvaggina.

4. Al di fuori dei casi di flagranza di reato per le infrazioni di cui all'articolo 35 i sequestri di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti, in presenza di sufficienti indizi, dal giudice competente.

5. In caso di contestazione delle infrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 36

lettere a), e), g), h), i), gli agenti procedono al sequestro della licenza di porto d'armi e della concessione regionale di caccia, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

6. In tutti gli altri casi in cui è prevista la sanzione amministrativa della sospensione o della revoca della licenza di caccia e della concessione regionale di caccia, gli agenti venatori provvedono al sequestro dei suddetti documenti.

7. Se fra le cose sequestrate si trovano animali selvatici vivi o morti, gli agenti li consegnano al direttore della UTGV più vicina, che provvede a liberare in località adatta gli animali vivi e a vendere quelli morti quando la vendita è consentita, altrimenti a consegnarli ai musei civici di storia naturale o altri istituti scientifici perché possano essere utilizzati a scopo di studio.

8. In caso di vendita, il ricavato è tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione; le somme in tal modo introitate saranno impegnate nel potenziamento del servizio di vigilanza.

9. Quando gli animali selvatici siano sequestrati in campagna e risultino indenni, gli agenti li liberano sul posto.

10. Gli agenti di vigilanza possono collaborare con i competenti enti delegati per il controllo del randagismo negli ambiti territoriali extraurbani.

CAPO VIII.

SANZIONI.

ART. 35.

(Sanzioni penali).

1. Chiunque eserciti la caccia in violazione delle norme che delimitano aree e

periodi a ciò specificamente destinati è punito con la pena fino a sei mesi di arresto.

2. Chiunque abbatte o cattura esemplari di selvaggina compresi nell'elenco di cui all'articolo 12, nei territori e nei periodi in cui la caccia è vietata, è punito ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale.

3. Chiunque abbatte o cattura esemplari di mammiferi e uccelli selvatici non compresi nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 12 della presente legge è punito con la detenzione da 1 a 4 anni. La pena è accresciuta fino alla metà se gli animali abbattuti o catturati sono compresi nell'elenco delle specie particolarmente protette di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Se il fatto previsto dal comma 3 è colposo, la pena è la multa fino a lire 2.000.000 o la reclusione fino a 6 mesi.

5. Chiunque eserciti la caccia con i mezzi vietati dall'articolo 21, comma 6, lettere a) b) e), h), è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni.

6. Fuori dai casi di concorso nel reato chi, ai fini di procurare a se stesso o ad altri un profitto, acquista, riceve, od occulta esemplari di selvaggina di cui ai commi 2 e 3 è punito ai sensi dell'articolo 648 del codice penale.

7. Alla condanna per i reati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 consegue la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia e la confisca dei mezzi di caccia escluso il cane.

ART. 36.

(Sanzioni amministrative).

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione delle leggi sulle armi e le pene previste per la violazione delle norme di cui all'articolo 35, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) la revoca della licenza a chi esercita la caccia al di fuori della regione in

cui ha conseguito la concessione regionale di caccia, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 5, comma 5. Se il fatto è accidentale o colposo si applica la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da 6 mesi a un anno a chi esercita la caccia in una UTGV diversa da quella cui è stato assegnato e con essa non confinante;

c) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000 a chi esercita la caccia in una UTGV diversa da quella cui è stato assegnato ma con essa confinante;

d) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da 1 a 2 anni per chi esercita la caccia in orari in cui non è consentita;

e) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da 1 a 2 anni per chi esercita la caccia facendo uso dei mezzi vietati di cui all'articolo 21, comma 6, lettere c), d), f), g), i), l), m);

f) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 e la sospensione della licenza da 6 mesi a 1 anno a chi viola il divieto previsto dall'articolo 21, comma 7;

g) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza da 1 a 2 anni per chi abbatte anche senza impossessarsene, ferisce o cattura specie di uccelli o mammiferi, per i quali è consentita la caccia, in sovrannumero rispetto al quantitativo previsto dal calendario venatorio e dalla UTGV di appartenenza, in periodo di caccia aperta;

h) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 e l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza di caccia a chi esercita l'attività venatoria senza aver conseguito la licenza medesima;

i) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 e la revoca della licenza a chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 3;

l) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 e la revoca della licenza a chi esercita la caccia senza essere munito della concessione regionale prevista dall'articolo 26 e del relativo tesserino;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

n) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o il tesserino regionale;

o) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le leggi regionali prevedono le modalità di assegnazione dei punteggi negativi per ciascuna infrazione al fine della determinazione della graduatoria per il rilascio della concessione regionale come previsto dall'articolo 27.

3. Le norme regionali prevedono sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attualità di coltivazione di cui all'articolo 11.

ART. 37.

(Sospensione e revoca della licenza di caccia).

1. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti dall'articolo 35, commi 2, 3 e 5. Nei casi previsti dai commi 1 e 4 dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi

dell'articolo 24, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca della concessione della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta regionale, che ne dà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca della concessione.

3. Nel caso di oblazione amministrativa le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 34 ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.

ART. 38.

*(Compiti del Ministero dell'ambiente
in materia di caccia).*

1. Il Ministero dell'ambiente, con i propri servizi tecnici e, ove opportuno, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica:

a) assiste le regioni nell'elaborazione delle metodiche per la conoscenza delle situazioni faunistiche e per la formazione dei piani venatori regionali;

b) mantiene rapporti con gli organismi internazionali deputati alla conservazione della fauna, in particolare per concordare le quote nazionali di prelievo dell'avifauna migratoria;

c) assegna a ciascuna regione i limiti di carniere annuale per le specie di avifauna migratrice;

d) istituisce e gestisce una banca dati relativa a:

1) risultati dei censimenti condotti nelle UTGV;

2) entità degli abbattimenti risultanti dai tesserini venatori regionali o da altre fonti;

3) numero dei cacciatori;

4) altri dati statistici sulla attività venatoria;

e) redige e pubblica rapporti periodici sullo stato della fauna nei territori in cui è consentita la caccia, con particolare riguardo alle specie oggetto di prelievo venatorio, e sulla loro gestione;

f) rilascia alle regioni l'autorizzazione a importare dall'estero, ai fini di reintroduzione, animali vivi appartenenti a specie di cui sul territorio nazionale esistono, o siano esistite in passato, popolazioni allo stato libero;

g) esercita il controllo sostitutivo nel caso in cui i provvedimenti imposti per decreto non vengano assunti entro un anno, e in tutti gli altri casi previsti dalla presente legge.

ART. 39.

(Comitato tecnico venatorio nazionale).

1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituito un comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, due rappresentanti dell'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica, da due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, due rappresentanti della Unione zoologica italiana.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni dei vari istituti e associazioni, ed è presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato.

3. Al comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge e le eventuali modifiche da apportare.

4. Il comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni.

ART. 40.

(Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica).

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina « A. Ghigi », con sede in Ozzano Emilia (Bologna), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica.

2. All'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, n. 82, i compiti dell'Istituto per quanto attiene l'applicazione della presente legge sono i seguenti:

a) svolge attività di ricerca sulla biologia della fauna selvatica con particolare riferimento ai problemi di conservazione;

b) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica per tutti gli enti preposti alla gestione della fauna selvatica;

c) mantiene contatti e collabora con gli istituti stranieri aventi analoghe finalità;

d) svolge corsi di istruzione, addestramento e specializzazione per il personale coinvolto nella conservazione della fauna.

4. L'Istituto è rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

ART. 41.

(Compiti delle regioni in materia di caccia).

1. Le regioni emanano leggi e regolamenti in materia di caccia nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge.

2. La regione approva e realizza il piano venatorio regionale che ha validità quinquennale e indica:

a) la porzione di territorio in cui è consentita la caccia e che non deve eccedere il 65 per cento del territorio agroforestale della regione;

b) la localizzazione, le dimensioni e i confini delle UTGV in cui viene suddiviso tale territorio;

c) la valutazione della capacità portante per le specie oggetto di caccia di ciascuna UTGV;

d) i piani di miglioramento ambientale tesi all'aumento della produzione naturale di fauna selvatica;

e) i piani di immissione di fauna selvatica.

3. La regione ogni anno:

a) elabora la graduatoria dei cacciatori di ciascuna UTGV che hanno richiesto la concessione di caccia;

b) rilascia le concessioni di caccia entro i limiti previsti dall'articolo 5, comma 4 e con le modalità previste dall'articolo 27;

c) centralizza ed elabora i dati dei censimenti e l'esame dei capi abbattuti provenienti dalle singole province, li comunica al Ministero dell'ambiente e li tiene a disposizione di chi voglia consultarli;

d) ripartisce fra le UTGV il carniere annuale di fauna migratoria assegnato dal Ministero dell'ambiente;

e) esamina per la loro approvazione i piani di gestione preventivo e consuntivo delle UTGV;

f) assegna i fondi in bilancio a tutte le UTGV a gestione pubblica;

g) entro e non oltre il 15 agosto di ciascun anno pubblica il calendario venatorio regionale;

h) determina l'entità delle tasse previste dall'articolo 31;

i) istituisce un fondo per il risarcimento dei danni alle attività agricole e ad altre attività produttive derivanti dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria.

4. La regione, inoltre:

a) organizza il catasto ambientale regionale dei territori in cui è consentita la caccia, centralizzando e elaborando i dati delle UTGV;

b) promuove, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per la conservazione della fauna selvatica, e con il coinvolgimento degli istituti universitari e di ricerca, studi tesi al miglioramento della conservazione della fauna selvatica.

ART. 42.

(Decorrenza dell'applicazione della legge).

1. Le regioni adeguano la propria legislazione in materia venatoria ai principi e alle norme contenute nella presente legge entro e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore.

2. In caso di inadempienza a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, può assegnare alla stessa un congruo termine perché provveda; trascorso tale termine interviene in via sostitutiva.

3. Nelle regioni che non hanno provveduto entro i termini stabiliti ad adeguare la propria legislazione alla presente legge la caccia è sospesa fino a quando avrà luogo detto adeguamento.

ART. 43.

(Prova integrativa ai fini del rilascio della concessione regionale di caccia).

1. I titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia che sono entrati in possesso della licenza di porto d'armi per uso di caccia prima della data di entrata in vigore della presente legge, per essere iscritti alle graduatorie di cui all'articolo 27, ai fini dell'ottenimento della concessione regionale di caccia, dovranno sostenere una prova d'esame integrativa che varrà ai fini del punteggio in sostituzione di quanto previsto dallo stesso articolo 27, comma 2, lettera *a*).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede con apposito decreto ad indicare alle regioni modalità e contenuti della prova integrativa suddetta.

ART. 44.

(Norme finali).

1. La legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogata.

ALLEGATO 1.

ELENCO DELLE SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE

MAMMIFERI.

Lupo (*Canis lupus*).
Sciacallo dorato (*Canis aureus*).
Orso (*Ursus arctos*).
Martora (*Martes martes*).
Puzzola (*Mustela putorius*).
Lontra (*Lutra lutra*).
Gatto selvatico (*Felis silvestris*).
Lince (*Linx linx*).
Foca monaca (*Monachus monachus*).
Camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*).
Capra di Montecristo (*Capra aegagrus*).

UCCELLI.

Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*).
Pellicano (*Pelecanus onocrotalus*).
Tarabuso (*Botaurus stellaris*).
Mignattaio (*Plegadis falcinellus*).
Ciconia bianca (*Ciconia ciconia*).
Ciconia nera (*Ciconia nigra*).
Spatola (*Platalea lucorodia*).
Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*).
Cigno reale (*Cygnus olor*).
Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*).
Volpoca (*Tadorna tadorna*).
Fistione turco (*Netta rufina*).
Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*).
Nibbio reale (*Milvus milvus*).
Aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*).
Capovaccaio (*Neophron percnopterus*).
Grifone (*Gyps fulvus*).
Avvoltoio monaco (*Aegyptius monachus*).
Gipeto (*Gypaetus barbatus*).
Biancone (*Circaetus gallicus*).
Astore (*Accipiter gentilis*).
Aquila reale (*Aquila chrysaetos*).
Aquila imperiale (*Aquila heliaca*).
Aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*).
Aquila anatraia minore (*Aquila pomarina*).
Aquila rapace (*Aquila rapax*).
Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*).
Aquila minore (*Hieraaetus pennatus*).

continua: ALLEGATO 1.

Falco pescatore (*Pandion haliaetus*).
Falco pellegrino (*Falco peregrinus*).
Lanario (*Falco biarmicus*).
Sacro (*Falco cherrug*).
Falco della regina (*Falco eleonora*).
Gru (*Grus grus*).
Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*).
Otarda (*Otis tarda*).
Gabbiano corso (*Larus audouinii*).
Gabbiano roseo (*Larus genei*).
Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*).
Sterna zampenere (*Geochelidon nilotica*).
Sterna maggiore (*Sterna caspia*).
Gufo reale (*Bubo bubo*).

ALLEGATO 2.

MODELLO DI TESSERINO VENATORIO

SEZIONE A

Cognome
 Nome
 Luogo di nascita
 Data di nascita
 Residenza
 Licenza di caccia n.
 Professione
 Titolo di studio
 Codice fiscale
 Gruppo sanguigno
 UTGV

UTGV: Unità di iscrizione del cacciatore.

SEZIONE B

Giornata		Luogo di caccia				Tipo caccia N. app. fi.	Arma	Cani	
N.	Data	PV	Comune	UTGV	Ambiente			N.	Tipo

PV, Comune e UTGV: indicare solo se diversa da quella d'iscrizione.

Tipo caccia: indicare la tecnica di caccia usata e/o il numero dell'appostamento fisso.

SEZIONE C

CARNIERE					CARNIERE				
D	Ora	Specie	Sex	Età	N.	Ora	Specie	Sex	Età

D: indicare se il capo è stato depositato (per esempio in auto).